

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 36

DEL 4 SETTEMBRE 2024



dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTO lo Statuto regionale di autonomia;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del regolamento di cui al proprio decreto del 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., Michele Zanolla è designato ai fini della successiva nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Confidi Friuli;
2. Michele Zanolla rimane in carica fino alla scadenza naturale del sopra citato Consiglio di Amministrazione;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

24_36_1_DPR_111_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2024, n. 0111/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Fondazione "Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG". Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 095/Pres. del 17 luglio 2020 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione "ComPA FVG - Centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione", avente sede a Udine, e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con proprio decreto n. 071/Pres. del 11 giugno 2024;

VISTA la domanda del 8 agosto 2024 con cui il Presidente della Fondazione, che è iscritta al n. 321 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione del 30 luglio 2024;

VISTO il verbale di detto Consiglio, a rogito della dott.ssa Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, rep. n. 18904, racc. n. 9237, registrato a Gorizia il 6 agosto 2024 al n. 1516/1T;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni della legge regionale 25 giugno 2024, n. 4 "Disposizioni in materia di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG. Modifiche alla legge regionale 21/2019", che prevedono in particolare la configurazione della Fondazione quale soggetto in house providing regionale;

RILEVATO inoltre che tra le modifiche statutarie vi è in particolare quella relativa alla nuova denominazione della Fondazione "Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG";

VISTA la nota prot. n. 0501896 del 19 agosto 2024 con cui la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha espresso il nulla osta in merito all'approvazione delle suddette modifiche;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie della Fondazione "Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG" deliberate dal Consiglio di amministrazione del 30 luglio 2024.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELLA FONDAZIONE
SCUOLA DI FORMAZIONE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E
CENTRO DI COMPETENZA - COMPA FVG

Art. 1

Costituzione, denominazione, natura giuridica e durata

1. È costituita la Fondazione denominata “**Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG**”, in breve “**ComPA FVG**”, di seguito anche “Fondazione”.
2. ComPA FVG è un organismo *in house* della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito “Regione”, soggetto al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi della Regione.
3. ComPA FVG, nello svolgimento della propria attività, si conforma alle norme e principi che regolano l’attività della Regione, in quanto fondatore.
4. ComPA FVG ha durata illimitata.

Art. 2

Sede legale

1. ComPA FVG ha sede legale nel Comune di Udine. Il trasferimento della sede legale nell’ambito di tale Comune non costituisce modifica statutaria.
2. Per lo svolgimento di attività correlate alle finalità della Fondazione, la Regione può mettere a disposizione di ComPA FVG i propri immobili, beni e attrezzature a titolo gratuito.

Art. 3

Finalità

1. La Fondazione si propone, per comune volontà della Regione e dell’Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia, di seguito “ANCI FVG”, di rafforzare il sistema di formazione, di riqualificazione e sviluppo professionale del personale del Comparto unico e degli amministratori degli enti locali della Regione, al fine di assicurare uniformità ed elevati standard qualitativi dei servizi erogati.
2. Per effetto di quanto previsto dal presente statuto, nonché dalla legge regionale n. 21/2019, come modificata dalla legge regionale n. 4/2024 e nei termini ivi contemplati, ComPA FVG opera, nel quadro dell’ordinamento regionale, secondo le modalità dell’*in house providing*, per il perseguimento delle seguenti finalità istituzionali della Regione:
 - a) assicurare la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo professionale del personale delle amministrazioni appartenenti al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale;
 - b) assicurare uniformità ed elevati standard qualitativi dei servizi erogati, anche mediante il supporto operativo agli enti locali;
 - c) attuare l’innovazione amministrativa e digitale, quale strumento imprescindibile per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;
 - d) realizzare nuove modalità di selezione del personale, nonché azioni dirette a rendere più attrattivo il lavoro pubblico negli enti del Comparto unico.

3. ComPA FVG costituisce lo strumento attraverso cui garantire la formazione permanente del personale nonché il sostegno della qualità dell'amministrazione e dello sviluppo territoriale, a beneficio degli enti facenti parte del Comparto unico, istituito con l'articolo 127 della legge regionale n. 13/1998.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, direttamente o indirettamente, utili, né fondi, riserve o capitale.

Art. 4 **Attività**

1. ComPA FVG, per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie e tenendo conto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici formulati dalla Regione, assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie e, in particolare:

a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative ed eroga servizi formativi, ivi compresa la formazione obbligatoria prevista dalla vigente normativa, a favore dei dipendenti del Comparto unico, contribuendo contestualmente alla diffusione di modalità operative uniformi;

b) promuove, anche in un'ottica di riuso, l'utilizzo da parte dei dipendenti del Comparto delle piattaforme dedicate alla formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, già realizzate dagli organismi preposti, pubblici e privati;

c) organizza percorsi di formazione destinati agli amministratori degli enti locali della Regione, con riferimento a tematiche legate agli aspetti di indirizzo e controllo strategico dell'ente, governo del territorio e collaborazione interistituzionale;

d) realizza le attività di formazione, aggiornamento professionale permanente e reclutamento degli operatori della polizia locale, secondo le direttive impartite dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

e) predispone e organizza, su richiesta delle amministrazioni del Comparto unico, procedure concorsuali e di reclutamento, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;

f) predispone modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale del Comparto unico per l'acquisizione di nuove professionalità, anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso;

g) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ad ogni forma di assunzione negli enti del Comparto unico e azioni dirette a promuovere l'attrattività del lavoro pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie presenti sul territorio;

h) assiste, per le finalità e coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), gli enti del Comparto unico nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello regionale;

i) promuove e sostiene lo sviluppo della comunità dei formatori pubblici;

l) fornisce supporto alle amministrazioni del Comparto unico nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio e, in particolare:

1) eroga servizi informativi, di sviluppo e riqualificazione professionale del personale, di supporto, operativi e di consulenza, finalizzati al miglioramento organizzativo e all'accompagnamento in relazione

ad eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di sviluppo di area vasta, a favore degli enti e del personale del Comparto unico, dei loro enti strumentali e degli amministratori degli stessi;

2) svolge attività di supporto all'implementazione delle riforme e della diffusione dei processi di innovazione amministrativa e organizzativa nei confronti e a favore degli enti del Comparto unico;

3) offre servizi e assistenza tecnica e supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione dei Programmi di gestione dei fondi comunitari, ivi compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) agli enti del Comparto unico, con particolare riferimento ai Comuni fino a 5.000 abitanti;

4) promuove e realizza attività di analisi e ricerca riguardanti i fabbisogni degli enti del Comparto unico, l'innovazione delle metodologie e degli strumenti formativi e la loro adozione;

5) promuove modelli di lavoro flessibile per i dipendenti degli enti locali, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa;

m) fornisce assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni del Comparto unico al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese, anche attraverso l'attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione;

n) promuove e organizza iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni ed eroga premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi inerenti ai propri scopi istituzionali;

o) promuove e partecipa a reti con soggetti aventi analoghe finalità;

p) svolge ogni altro compito affidatole da specifiche disposizioni legislative di settore.

2. ComPA FVG può altresì effettuare ogni attività connessa e funzionale alla missione istituzionale.

3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ComPA FVG, previo assenso della Regione, può stipulare convenzioni con istituti, università e soggetti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri.

4. In aggiunta alle attività istituzionali e a quelle previste dal Piano delle attività ComPA FVG può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività rientranti nell'ambito dei compiti indicati nel presente articolo per conto di soggetti terzi estranei alla Fondazione in misura mediamente non superiore al 19 per cento del valore complessivo delle attività svolte.

Art. 5

Membri della Fondazione

1. Sono fondatori di ComPA FVG la Regione e ANCI FVG.

Art. 6

Organi della Fondazione

1. Sono organi di ComPA FVG:

- a)** il Consiglio di Amministrazione;
- b)** il Presidente;
- c)** l'Organo di revisione economico-finanziaria;
- d)** il Direttore generale.

2. La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.
3. Il conferimento degli incarichi negli organi di cui al comma 1 e lo svolgimento degli stessi avvengono nel rispetto della normativa vigente in tema di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto d'interessi, nonché degli obblighi di astensione.
4. Gli organi della Fondazione, ad eccezione del Direttore generale, restano in carica fino all'insediamento di quelli successivi, fatti salvi eventuali limiti di legge in tema di prorogatio.
5. Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme in materia e dal presente Statuto, per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di Amministrazione e di controllo.
6. I componenti dei predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite, in seno agli stessi organi, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e debitamente documentate. È fatta eccezione per il Direttore generale e l'Organo di revisione economico-finanziaria, che hanno diritto a un emolumento per gli incarichi ricoperti, determinati dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del loro mandato.

Art. 7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque componenti, di cui due designati da ANCI FVG e tre individuati dalla Regione. Con il medesimo decreto, il Presidente della Regione provvede a nominare il Presidente e il Vicepresidente nell'ambito dei nominativi individuati dalla Regione.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Qualora durante il mandato dovesse venire a mancare, per qualsivoglia motivo, uno dei componenti, il soggetto deputato alla nomina provvederà alla sua sostituzione, secondo le modalità indicate dal presente statuto, al fine di mantenere ferma la composizione di cui al comma 1. Il componente così sostituito resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.
4. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano lo scioglimento del Consiglio e la nomina di uno nuovo, ai sensi del comma 1.

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spettano tutti i poteri inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione necessari al perseguimento degli scopi della stessa.
2. Al Consiglio di Amministrazione spettano, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) trasferire la sede legale, nell'ambito del territorio del Comune di Udine, nonché, previo assenso della Regione, trasferire la sede legale in altra provincia, istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici operativi, sempre all'interno del territorio regionale;
 - b) approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e quello consuntivo entro il mese di aprile dell'anno seguente, secondo gli schemi predisposti dal Direttore generale;

- c)** autorizzare il rimborso delle spese sostenute dagli organi della Fondazione in ragione del loro ufficio;
- d)** approvare gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della Fondazione, in attuazione dei fini statuari e tenuto conto degli indirizzi ricevuti dalla Regione. In particolare, il Programma annuale delle attività predisposto dal Direttore generale ai sensi dell'**art. 12** del presente statuto è approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- e)** deliberare, con la presenza dei quattro quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le modifiche al presente Statuto;
- f)** deliberare, con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti, lo scioglimento della Fondazione, la nomina e i poteri dei liquidatori;
- g)** verificare, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- h)** nominare e, per giustificato motivo, revocare, il Direttore generale, determinandone il compenso;
- i)** nominare l'Organo di revisione economico-finanziaria e stabilirne il relativo compenso;
- l)** deliberare la consistenza e la composizione della dotazione organica del personale, secondo le indicazioni del Direttore generale e nel rispetto delle leggi vigenti, nonché il piano annuale del fabbisogno delle risorse umane;
- m)** deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- n)** deliberare la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- o)** approvare i regolamenti per il funzionamento operativo della Fondazione;
- p)** deliberare, in coerenza con gli atti all'uopo adottati dalla Regione, la costituzione e la partecipazione a società di capitali, organismi, fondazioni o associazioni.

Art. 9

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, in seduta ordinaria, e, straordinariamente, ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta, su specifici argomenti, dalla maggioranza dei componenti o dall'Organo di revisione economico-finanziaria; in queste due ipotesi, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
- 2.** Le sedute sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento sono presiedute dal Vicepresidente.
- 3.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato con qualsiasi mezzo idoneo, mediante avviso da inviarsi a ciascun Consigliere, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Direttore generale, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza, la comunicazione può essere effettuata ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.
- 4.** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione.
- 5.** Le sedute si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia riunirsi in qualsiasi altro luogo purché nell'ambito del territorio regionale. Le adunanze del Consiglio

possono svolgersi in audio conferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere previamente identificati e risulti garantita la possibilità degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale al dibattito, di poter visionare e ricevere o trasmettere documentazione, nonché di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, l'Organo di revisione economico-finanziaria e il Direttore generale, che funge anche da segretario verbalizzante, salvo delega ad altro soggetto; la loro assenza non pregiudica la validità della riunione.

7. Entro i medesimi termini di cui al comma 3, è resa disponibile ai partecipanti, anche mediante apposita piattaforma telematica, la documentazione concernente ciascun argomento all'ordine del giorno.

8. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, purché siano presenti almeno due dei componenti indicati dalla Regione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun componente ha diritto a un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

9. Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri, l'Organo di revisione economico-finanziaria e il Direttore generale.

10. I verbali delle deliberazioni dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le copie dei verbali così sottoscritte fanno piena prova.

Art. 10

Presidente della Fondazione

- 1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.
- 2.** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio; ne promuove le attività; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dirigendone i lavori; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria.
- 3.** In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente.

Art. 11

Organo di revisione economico-finanziaria

- 1.** L'Organo di revisione economico-finanziaria è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i soggetti iscritti all'Elenco regionale dei revisori, ed è costituito da un componente effettivo e da uno supplente.
- 2.** I componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati per una sola volta. Il componente nominato prima della scadenza resta in carica fino a tale scadenza.
- 3.** L'Organo di revisione economico-finanziaria esercita le sue funzioni secondo le norme di cui agli articoli 2397 e ss. del codice civile, in quanto applicabili, ed esercita il controllo contabile. In particolare, l'Organo di revisione economico-finanziaria accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di

Amministrazione e/o allegata ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno due volte l'anno; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 **Direttore generale**

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla nomina del Consiglio stesso, tra soggetti in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pregressa di almeno cinque anni nella gestione e amministrazione di enti complessi per la formazione e i servizi rivolti alla pubblica amministrazione, maturata nel settore pubblico o privato.

2. L'incarico è conferito con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabili. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del C.C.N.L. applicato.

3. Il Direttore generale è il responsabile operativo della Fondazione e svolge compiti di proposta e impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente. In particolare:

- a) predisporre gli schemi del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate, e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) predisporre il Programma annuale delle attività della Fondazione, con proiezione pluriennale, elaborato nel rispetto degli indirizzi ricevuti dalla Regione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Annualmente, inoltre, presenta una relazione sullo stato di attuazione, nonché l'eventuale aggiornamento del Programma;
- c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e ne cura la verbalizzazione;
- d) partecipa, se richiesto, alle sedute dell'Organo di revisione economico-finanziaria;
- e) provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- f) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) propone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) quale capo del personale, dirige e coordina gli uffici di ComPA FVG, provvedendo altresì, con propri atti, alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Fondazione, in adempimento alla legge e ai contratti collettivi applicabili;
- i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dallo Statuto, dal regolamento interno di organizzazione e dagli altri regolamenti, o delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, ivi compresa la cura di ogni rapporto e comunicazione inerenti al controllo analogo della Regione.

Art. 13**Struttura organizzativa**

1. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza. A tal fine essa è fornita di una propria struttura organizzativa e di una propria dotazione organica di personale, la cui consistenza e composizione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e al cui vertice è posto il Direttore generale della Fondazione.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. Per il reclutamento del personale, la Fondazione attiva selezioni pubbliche nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del settore Terziario, Distribuzione e Servizi.

Art. 14**Controllo analogo**

1. Ai sensi dell'art. 34 *quinquies* della legge regionale n. 21/2019 la Regione esercita il controllo analogo su ComPA FVG, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di *in-house providing*.
2. Ai fini del rispetto delle condizioni dell'*in-house providing*, oltre l'ottanta per cento dell'attività di ComPA FVG è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa; l'attività ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Fondazione.
3. Il controllo analogo si concretizza nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 e nei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della Fondazione. Ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dalla Regione e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione.
4. (Indirizzo) La Regione esercita l'attività di indirizzo nei confronti della Fondazione attraverso la definizione degli obiettivi strategici, che costituiscono, per la stessa, linee guida per la predisposizione di piani e programmi e per la realizzazione di ogni altra attività che rivesta carattere di particolare rilevanza. È inoltre riservata alla Regione la facoltà di impartire specifiche direttive qualora ritenuto necessario o opportuno.
5. (Controllo) La Regione esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:
 - a) bilancio di previsione e bilancio consuntivo;
 - b) Programma annuale delle attività, con proiezione pluriennale;
 - c) atti di partecipazione a programmi europei e nazionali;
 - d) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
 - e) atti relativi alla dotazione organica;
 - f) contratti di consulenza non già previsti negli atti programmatori;
 - g) modifiche dello statuto;
 - h) scioglimento della Fondazione.

6. Il controllo ha per oggetto la corrispondenza degli atti agli indirizzi specificatamente impartiti dalla Regione, ai sensi dell'art. 34 *quinqüies* comma 3 della legge regionale n. 21/2019. La Regione può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 5.

7. (Vigilanza) Ai sensi dell'art. 34 *quinqüies* comma 5 della legge regionale n. 21/2019, la Fondazione è tenuta a trasmettere annualmente alla Regione relazioni relative all'andamento economico-patrimoniale e allo stato di realizzazione delle attività. La Fondazione fornisce altresì tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste dalla Regione. La Regione può inoltre disporre ispezioni e verifiche in qualunque momento nei confronti della Fondazione.

8. In caso di violazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, la Regione può procedere alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e contestuale sostituzione secondo la procedura di cui all'art. 7.

Art. 15 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a)** dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, effettuati dai fondatori;
- b)** dai beni, mobili e immobili, che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c)** da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d)** dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Amministrazione vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- e)** da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f)** dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.

Art. 16 Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie ComPA FVG si avvale del fondo di gestione, costituito da:

- a)** i contributi del Fondatore Regione a norma di legge regionale;
- b)** le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- c)** i contributi ed erogazioni provenienti da soggetti pubblici e privati;
- d)** le somme derivanti da eventuali donazioni o eredità non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- e)** i proventi delle attività istituzionali, comprese quelle a carattere non continuativo, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 17
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18
Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto alla Regione. I beni concessi in uso alla Fondazione torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 19
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di fondazioni.

Art. 20
Norma transitoria

1. Il Consiglio di Amministrazione insediato alla data di efficacia della delibera di modifica del presente Statuto di data 30 luglio 2024, Rep. n. 18.904 Notaio Maria Francesca Arcidiacono, poiché nominato nel sostanziale rispetto del presente Statuto, rimarrà in carica fino alla naturale scadenza.